

(N. 704-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 23 novembre 1949*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 novembre 1949 (V. Stampato N. 924)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

e dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1949

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonché nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

	Sopraprezzo
sul biglietto al lordo del diritto erariale, fino a lire 50	L. 5
da oltre lire 50 fino a lire 200 »	10
da oltre lire 200 fino a lire 400 »	20
da oltre lire 400 fino a lire 800 »	60
da oltre lire 800 fino a lire 1000 »	80
oltre lire 1000	100

Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

	Sopraprezzo
sul biglietto al lordo del diritto erariale:	
da oltre 50 lire fino a lire 200.	L. 10
da oltre 200 lire fino a lire 400.	» 20
da oltre 400 lire fino a lire 800.	» 60
da oltre 800 lire fino a lire 1000.	» 100
oltre lire 1000	» 150

Identico.

Art. 2.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sopraprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco, per il periodo decorrente dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1950. Il medesimo sopraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessere di abbonamento o di tessere di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Art. 2.

Il sopraprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italia Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società Italiana Autori ed Editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

b) nella misura di quattro quinti al Fondo Nazionale di Soccorso invernale amministrato dal Comitato Centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società Italiana Autori ed Editori.

Art. 3.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e per il soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Il sopraprezzo di cui al presente articolo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata e sarà distribuito ai sensi delle lettere a) e b) del successivo articolo 3.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 3.

Il sopraprezzo di cui al precedente articolo 1, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 4.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 5.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a lire 200	L.	20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	»	50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000	»	100
biglietti d'importo da lire 1001 a lire 2000	»	150
biglietti d'importo oltre lire 2000	»	200
biglietti per viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara	»	5

Art. 6.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 5, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane

Art. 5.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del fondo di cui al precedente articolo 6, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

Identico.

e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti d'importo fino a lire 100	L.	10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200	»	20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	»	40
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000	»	80
biglietti d'importo superiore alle lire 1000	»	120

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . . lire 5

Art. 7.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'articolo 6 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'articolo 7 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimetterne entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 9.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.